

**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO *EX*  
DECRETO LEGISLATIVO  
8 GIUGNO 2001, N. 231**




**PARTE SPECIALE**

**Consorzio dei servizi dell'Interporto di Parma  
Piazzale Europa, 1  
43010 Loc. Bianconese – Fontevivo (PR)  
Cod. fisc. e Part. IVA 01833270349**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
Fontevivo, 10/01/2022

*Il Presidente*  
*Ing. Antonio Clemente Miari*



---



## **SOMMARIO**

### **Premessa**

### **Capitolo 1 – Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione**

- 1.1. Fattispecie di reato**
- 1.2. Aree e attività sensibili**
- 1.3. Principi e procedure di controllo**
- 1.4. Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

### **Capitolo 2 – Reati informatici e trattamento illecito di dati**

- 2.1 Fattispecie di reato**
- 2.2 Aree e attività sensibili**
- 2.3 Principi e procedure di controllo**
- 2.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

### **Capitolo 3 – Reati di criminalità organizzata**

- 3.1 Fattispecie di reato**
- 3.2 Aree e attività sensibili**
- 3.3 Principi e procedure di controllo**
- 3.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

### **Capitolo 4 – Reati societari**

- 4.1 Fattispecie di reato**
- 4.2 Aree e attività sensibili**
- 4.3 Principi e procedure di controllo**
- 4.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

### **Capitolo 5 – Reati commessi con violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

- 5.1 Fattispecie di reato**
- 5.2 Aree e attività sensibili**

**5.3 Principi e procedure di controllo**

**5.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

**Capitolo 6 – Reati contro l'Amministrazione della Giustizia**

**6.1 Fattispecie di reato**

**6.2 Aree e attività sensibili**

**6.3 Principi e procedure di controllo**

**6.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

**Capitolo 7 – Reati ambientali**

**7.1 Fattispecie di reato**

**7.2 Aree e attività sensibili**

**7.3 Principi e procedure di controllo**

**7.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

**Capitolo 8 – Reati tributari**

**8.1 Fattispecie di reato**

**8.2 Aree e attività sensibili**

**8.3 Principi e procedure di controllo**

**8.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**



## PREMESSA

La presente Parte Speciale ha la finalità di individuare e definire linee e principi di comportamento che i soggetti Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio dei servizi dell'Interporto di Parma dovranno osservare, allo scopo di prevenire, nell'ambito delle aree e delle attività svolte dal Consorzio e ritenute a rischio a seguito della valutazione effettuata, la commissione di talune tipologie di reato previste dal Decreto e di assicurare il rispetto dei principi nello svolgimento dell'attività consortile fissati nel Codice etico adottato.

Nello specifico, con la Parte speciale si forniscono:

- a. le famiglie di reato o gli aggregati di fattispecie di reato ritenute a rischio commissione nell'ambito delle attività del Consorzio con una descrizione esaustiva delle stesse fattispecie; sul punto si evidenzia che sono stati ritenuti non configurabili o remoti i rischi di realizzazione delle fattispecie non contemplate dalla presente Parte speciale; si tratta, *ex multis*, in particolare, dei “Delitti contro la fede pubblica di cui all’art. 25-bis”, “Delitti contro l’industria e il commercio di cui all’art. 25-bis.1”, “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico di cui all’art. 25-quater”, “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all’art. 25-quinquies”, “Reati in materia di immigrazione e condizione dello straniero di cui all’art. 25-duodecies”, “Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all’art. 25-quaterdecies”, “Reati di contrabbando di cui all’art. 25-quinquiesdecies”. A mitigazione dei rischi rispetto a

- tali ambiti di fattispecie il Consorzio ritiene sufficiente ed esaustivo l'insieme dei principi di controllo e comportamento contenuti nel presente Modello e, in particolare, nel Codice etico.
- b. le aree e le attività qualificate come “*sensibili*” in fase di mappatura; le aree e le attività in questione concernono anche attività che il Consorzio ha esternalizzato ad altri soggetti e che sono oggetto di specifici atti negoziali.
- c. i principi di controllo e di comportamento, le procedure e le regole che i Destinatari devono osservare ai fini dell'applicazione del Modello. Come enunciato *supra*, essendo coinvolti nelle attività sensibili del Consorzio soggetti esterni (collaboratori e consulenti) si specifica che:
- i principi di controllo e di comportamento si applicano anche a presidio delle attività poste in essere da tali soggetti esterni
  - nei contratti e negli incarichi stipulati con tali soggetti devono essere sempre previste clausole contrattuali di presa visione e impegno all'osservanza dei principi contenuti nel Codice etico e nel Modello, così come previsto anche al Cap. 6 della Parte generale; in caso di contratti già conclusi il Consorzio provvede, laddove possibile, alla redazione di *addendum*, *side letter* o altra tipologia di documento idoneo alle finalità sopra descritte
  - ove possibile, alla luce delle caratteristiche tecniche degli incarichi e alle esigenze organizzative, i procedimenti di selezione e di rinnovo di tali contratti/incarichi dovrà avvenire conformemente a quanto previsto nel Codice etico e nel

presente Modello in relazione alla gestione delle procedure  
acquisitive di beni e servizi

## Capitolo 1

### REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### 1.1. Fattispecie di reato

Il presente capitolo della Parte speciale annovera le fattispecie di reato disciplinate dagli artt. 24 e 25 del Decreto, che si possono configurare nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nelle aree e attività che il Consorzio ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di cui trattasi, a una prima valutazione i rischi possono essere ritenuti di tenore **medio**, in virtù dei rapporti storici e costanti con soggetti di natura pubblica o a partecipazione pubblica (in particolare Comune di Fontevivo e Ce.P.I.M. SpA).

a. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.)

Tale delitto punisce chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

b. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.)

Tale fattispecie si realizza quando l'ente, tramite chiunque, consegua indebitamente, per sé o per altri, erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea, mediante una condotta che consiste nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nell'omissione di informazioni dovute. Questa

fattispecie costituisce un'ipotesi speciale della fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis cod. pen., la quale si applicherà in caso di utilizzo di strumenti ingannevoli diversi rispetto a quelli descritti dall'art. 316-ter ma comunque annoverabili nella nozione di "artifici o raggiri" di cui all'art. 640-bis. Costituisce, inoltre, ipotesi speciale anche dell'art. 640, comma 2, n. 1 (cd. truffa aggravata in danno dello Stato) in cui l'elemento specializzante è rappresentato dalla tipologia di profitto conseguito che è costituito da un generico vantaggio di qualsiasi natura diverso dall'erogazione di cui all'art. 316-ter.

c. Truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640 comma 2, n. 1 cod. pen.)

È ipotesi generale di truffa prevista dal Codice penale, aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria dell'ente ricade sullo Stato o su altro ente pubblico o sull'Unione Europea. La condotta consiste in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio) tramite cui si induce in errore così procurando un ingiusto con altrui danno.

d. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

Si realizza quanto la truffa di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, muti agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

e. Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)

Tale delitto punisce chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

f. Concussione (art. 317 cod. pen.)

Si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

g. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.)

Tale delitto punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

h. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 e 319-bis cod. pen.)

Si realizza quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La fattispecie è aggravata nel caso in cui la corruzione abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione al quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

i. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Si realizza quando i fatti di cui ai precedenti articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

j. Induzione indebita da fare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)

Il delitto in esame consiste nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che induce taluno a dare o promettere denaro o altra utilità a lui o a una terza persona, abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

k. Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non sia accettata e riguardino, in via alternativa, il compimento di un atto d'ufficio, l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio, il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

l. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)

Con tale disposizione si estendono le fattispecie di cui alla rubrica a soggetti operanti, a vario titolo, in ambito comunitario e internazionale ed estende inoltre l'incriminazione per fatti

commessi dai privati nei confronti delle persone soggetti di cui sopra.

m. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.)

Tale disposizione sanziona la condotta di chiunque partecipi ad un accordo mirato a una qualsiasi forma di influenza “illecita” sull’attività di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sia che si tratti di una millanteria del mediatore che non abbia alcun effettivo rapporto con i soggetti pubblici, sia che sfrutti una sua effettiva conoscenza. Il limite della fattispecie è che non venga esercitata una reale influenza sul pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio realizzandosi, altrimenti, i reati di corruzione ex art. 318 o 319, rispetto ai quali il reato in oggetto è sussidiario, essendovi una specifica clausola di riserva.

Il reato di traffico di influenze illecite prevede due diverse ipotesi:

la condotta di chi vanta dei rapporti privilegiati, in realtà inesistenti, con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per proporsi quale mediatore a pagamento (denaro o qualsiasi utilità) nei confronti di tale funzionario al di fuori di qualsiasi effettivo rapporto.

la condotta di chi abbia effettivi rapporti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per proporsi quale mediatore nei confronti di tale funzionario, ricevendo denaro o qualsiasi utilità per sé o per l’asserito pagamento del soggetto pubblico.

L'analisi delle aree, delle attività e la formalizzazione di principi, procedure e verifiche di cui ai paragrafi seguenti del presente capitolo, sono estese alla prevenzione dei seguenti reati-presupposto:

n. Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

o. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis cod. civ.)

Punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Per completezza della disamina è opportuno riportare le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

### **Pubblico ufficiale**

Ai sensi dell'art. 357, comma 1, cod. pen., è colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli effetti penali è affermata come pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti

autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

La funzione legislativa è quella esercitata da membri del Parlamento, Governo, Regioni e Province autonome.

La funzione giudiziaria è esercitata da magistrati appartenenti all'ordine giudiziario (in funzione sia requirente sia giudicante) e altri soggetti che svolgono le medesime attività (es. giudici di pace, giudici onorari) nonché coloro i quali svolgono funzioni ausiliarie come i cancellieri, periti, curatori fallimentari.

### **Incaricato di pubblico servizio**

Ai sensi dell'art. 358 cod. pen., è colui il quale, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio.

Per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dall'assenza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

## **1.2. Aree e attività sensibili**

La disamina delle aree e della gamma di attività riferibili al Consorzio ha consentito di individuare aree e attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati-presupposto indicati nel paragrafo che precede. Di seguito sono elencate tali attività a rischio reato:

- Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici
- Partecipazione a bandi per l'ottenimento di finanziamenti

- Gestione degli adempimenti obbligatori di natura fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, in materia di salute e sicurezza, in materia ambientale
- Gestione dei rapporti con autorità pubbliche in relazione agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro
- Gestione dei rapporti con autorità pubbliche in relazione a autorizzazioni/concessioni/licenze e stipula convenzioni
- Gestione dei rapporti con autorità di Pubblica Sicurezza
- Gestione dei rapporti con autorità pubbliche in caso di verifiche, ispezioni e relative adempimenti
- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria
- Gestione dei contenziosi giudiziali di natura civile, penale e amministrativa nonché mediante forme di mediazione/conciliazione o arbitrato
- Gestione dei rapporti con Consorziati aventi natura di soggetto pubblico o caratterizzati da composizione azionaria che include enti pubblici, in particolare con il Consorziato Ce.P.I.M. SpA nell'ambito del contratto di comodato e di gestione e di manutenzione del 29 dicembre 1993
- Procedure di selezione e assunzione di personale dipendente
- Procedure di selezione e attribuzione incarichi di consulenza

### **1.3. Principi e procedure di controllo**

Nello svolgimento delle attività sensibili delle aree sopra enunciate, i Consorziati, gli insediati, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti del Consorzio sono tenuti a osservare i principi generali fissati nel Codice etico.

Nello specifico:

- a. è vietato, con riferimento alla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni:
- tenere rapporti con le pubbliche amministrazioni da parte di soggetti privi di poteri, deleghe e ordini di servizio formalizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio stesso
  - offrire o effettuare pagamenti indebiti, direttamente o indirettamente, promesse di vantaggi personali, donazioni e liberalità di qualsivoglia natura, a rappresentanti delle pubbliche amministrazioni o a soggetti legati direttamente agli stessi
  - distribuire omaggi o regali a rappresentanti delle pubbliche amministrazioni o a soggetti legati direttamente agli stessi, con eccezione di omaggi di modico o simbolico valore che non siano tali da compromettere la reputazione delle parti e tali da non poter essere configurati quali strumenti per l'acquisizione non dovuta di benefici e vantaggi
  - consentire in assoluta autonomia l'accesso alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento a soggetto che intrattiene rapporti con le pubbliche amministrazioni
  - presentare richieste di erogazioni, benefici in caso di mancata sussistenza dei requisiti; in caso di dubbi sul possesso dei requisiti, il Consorzio chiederà specifico parere legale e/o tributario e/o finanziario a professionisti esterni
- b. inoltre, il Consorzio:
- partecipa alle ispezioni giudiziarie, fiscali e amministrative con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con membro del Consiglio stesso, eventualmente assistito da consulenti allo scopo incaricati. Dell'ispezione devono essere redatti e conservati i verbali e deve essere data immediata comunicazioni all'intero Consiglio, informando, se opportuno, anche l'Assemblea dei Consorziati

- stabilisce, se possibile nell'ambito della struttura organizzativa, un sistema di deleghe in materia di approvvigionamenti di beni e servizi
  - assicura la catalogazione e la conservazione in apposito archivio della documentazione relativa all'acquisto di beni e servizi
  - opera una rigorosa pianificazione e monitoraggio del *budget*
  - presenta in sede di Consiglio di Amministrazione, almeno trimestralmente, report sui dati economico-patrimoniali nell'ambito del quale sono analizzati eventuali scostamenti significativi che possano essere anche “*red flag*” riferiti a ipotetici esborsi di denaro destinati a utilizzi indebiti
- c. in relazione alle procedure di selezione di dipendenti, collaboratori, consulenti e fornitori e ai rapporti con gli stessi:
- il soggetto che intrattiene rapporti con le pubbliche amministrazioni non può in autonomia e liberamente procedere ad assunzioni di personale dipendente
  - il soggetto che intrattiene rapporti con le pubbliche amministrazioni non può in autonomia e liberamente conferire incarichi di consulenza
  - il soggetto che intrattiene rapporti con le pubbliche amministrazioni non può in autonomia e liberamente concludere contratti di fornitura di beni e servizi, salvo in caso di comprovata urgenza, con obbligo di successivo motivato rendiconto. Tale limitazione si applica per singoli contratti al di sopra dei 25.000 € e comunque oltre i 50.000 annui con un unico fornitore.
  - il ricorso a consulenze e forniture deve avvenire solo qualora sussista l'effettiva necessità della prestazione pattuita che deve essere oggetto di specifica motivazione
  - non possono essere effettuate prestazioni in favore dei consulenti o riconosciuti compensi che non abbiano adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale con gli stessi

- i contratti con i Consulenti devono contenere disposizioni contrattuali che obbligano all'osservanza dei principi e delle regole di cui al MOG ex 231/01 del Consorzio
  - i contratti relativi allo svolgimento di servizi tecnici da parte di dipendenti di soggetto Consorziato a favore del Consorzio devono essere redatti in forma scritta, devono riportare l'impegno del soggetto Consorziato a svolgere i servizi in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, devono prevedere una clausola di osservanza del MOG del Consorzio, del Codice etico e di sottoposizione alle disposizioni del relativo sistema disciplinare
  - relativamente ai servizi resi da dipendenti di soggetto Consorziato, il Consorzio effettua una valutazione semestrale sulle attività poste in essere
  - relativamente ai servizi di cui al punto precedente, il contratto deve prevedere clausole che consentano la risoluzione dello stesso in caso di inadempimento
  - eventuali variazioni in aumento dei corrispettivi dei contratti di cui ai punti precedenti devono essere oggetto di preliminare esame in Consiglio di Amministrazione e devono risultare espressamente le motivazioni alla base degli aumenti in questione
- d. quanto ai rapporti con i Consorziati e con gli insediati
- il Consorzio osserva le disposizioni previste nel contratto di comodato, di gestione e di manutenzione con Ce.P.I.M. SpA, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del contratto (esecuzione dei lavori)
  - l'applicazione dei contributi consortili a carico dei Consorziati dovrà avvenire in ossequio a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno
  - il Consorzio, oltre a fornire tutti i chiarimenti richiesti dai Consorziati in sede di Assemblea Ordinaria, si obbliga a rispondere solo in forma scritta e documentata a tutte le

eventuali ulteriori richieste di chiarimento da far pervenire al di fuori delle occasioni assembleari a loro volta in forma scritta.

- il Consiglio di Amministrazione presenta prospetto analitico in caso di richiesta di contributi integrativi

#### **1.4. Verifiche dell' Organismo di Vigilanza**

- i verbali delle ispezioni giudiziarie, fiscali e amministrative unitamente alla documentazione agli stessi collegata devono essere trasmessi entro 7 giorni all'OdV
- i contratti di consulenza, collaborazione, fornitura devono essere trasmessi all'OdV entro 7 giorni dalla loro stipula
- condotte di soggetti operanti nelle pubbliche amministrazioni volte a mettere a disposizione del Consorzio i propri poteri e uffici, richieste di denaro o altre utilità, anche a favore di terzi, devono essere prontamente comunicate all'OdV per le opportune determinazioni
- l'OdV controlla i flussi finanziari e la documentazione collegata del Consorzio, in particolare la fatturazione passiva e la congruità dei corrispettivi per consulenti e collaboratori
- l'OdV deve ricevere la documentazione relativa alle richieste di contributi straordinari a carico dei Consorziati almeno 7 giorni prima della Assemblea chiamata alla loro approvazione.

## Capitolo 2

### REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

#### 2.1. Fattispecie di reato

Il presente capitolo della Parte speciale annovera le fattispecie di reato disciplinate dall'art. 24-bis del Decreto relative a illeciti informatici legati all'abuso di sistemi e al trattamento illecito di dati che possono verificarsi nel Consorzio. Nelle aree e attività che il Consorzio ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di cui trattasi, a una prima valutazione i rischi possono essere ritenuti di tenore **modesto**, alla luce delle non complesse dotazioni informatiche, della limitata rilevanza delle stesse rispetto alle attività del Consorzio e dell'assenza di problematiche in materia precedentemente verificatesi.

- a. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)

La norma punisce chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

- b. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)

Si realizza nel caso in cui chiunque, al fine di procurare a sé o a altri un profitto o di arrecare a altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- c. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen)

Tale disposizione punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- d. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)

Si realizza nel caso in cui un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe

- e. Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)

La disposizione punisce chi, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- f. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

La disposizione punisce chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- g. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)

Si realizza quando, mediante le condotte della fattispecie precedente ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, si miri a produrre la distruzione, il danneggiamento o a rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento.

I contenuti presenti nei paragrafi seguenti sono applicabili, inoltre, alla già descritta fattispecie di Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico già descritta *supra*.

## **2.2. Aree e attività sensibili**

La disamina delle aree e della gamma di attività riferibili al Consorzio ha consentito di individuare aree e attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati-presupposto indicati nel paragrafo che precede. Di seguito sono elencate tali attività a rischio reato:

- gestione dei sistemi informatici
- gestione dei flussi informatici elettronici con le pubbliche amministrazioni
- gestione dei contenuti del sito web del Consorzio
- gestione dei processi di stampa
- trattamento dei dati e delle informazioni di terze parti
- gestione e trattamento della documentazione dei Consorziati

- gestione di software e gestionali relativi alle procedure di ingresso nelle aree dell'interporto, compresi servizi elettronici di vigilanza
- rilascio di pass elettronici per l'accesso alle aree dell'Interporto
- gestione di chiavi di accesso/password per utilizzo di servizi messi a disposizione dal Consorzio
- gestione di software relativi a servizi quali illuminazione, depuratori, sistemi di antincendio
- attività svolte da amministratori, collaboratori e consulenti mediante utilizzo dei sistemi informatici aziendali, dei servizi di posta elettronica e di accesso a internet
  
- Attività svolte da Amministratori, collaboratori e consulenti relative alla registrazione delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza attivi all'interno dell'area dell'Interporto

### **2.3. Principi e procedure di controllo**

Nello svolgimento delle attività sensibili delle aree sopra enunciate, i Consorziati, gli insediati, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti del Consorzio sono tenuti a osservare i principi generali fissati nel Codice etico.

In particolare:

- a. È vietato:
  - utilizzare i sistemi informatici del Consorzio per finalità non connesse alla mansione o all'incarico svolto
  - acquisire, possedere o utilizzare software e/o hardware che potrebbero essere utilizzati per valutare o compromettere la sicurezza dei sistemi informatici o telematici, quali, ad esempio, sistemi per individuare password, decifrare file criptati, intercettare traffico in transito

- divulgare, cedere o condividere con soggetti interni ed esterni al Consorzio le proprie credenziali di accesso ai sistemi o alla rete del Consorzio, di Consorziati, di insediati o di terze parti
- divulgare a terzi dati e informazioni sui controlli presenti sui sistemi informatici del Consorzio
- sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati
- porre in essere, collaborare o dare causa a condotte che integrino, anche indirettamente, fattispecie previste dal presente Capitolo

b. Inoltre, il Consorzio:

- comunica a dipendenti, collaboratori e consulenti le modalità di comportamento che devono essere osservate per un corretto e lecito utilizzo di software, hardware, banche dati e servizi informatici/telematici
- controlla annualmente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso
- utilizza adeguate misure di difesa a protezione dei sistemi informatici del Consorzio
- predispone meccanismi per creare e comunicare in sicurezza chiavi accesso/password da destinare ai Consorziati e agli insediati per la regolazione degli accessi alle aree dell'Interporto
- stabilisce la periodicità di modifica delle password, a seconda della frequenza di utilizzo e del livello di criticità dei dati accessibili, sconsigliando l'utilizzo di password ripetute ciclicamente
- tratta i dati e le informazioni non pubbliche, relative a Consorziati e a soggetti terzi, come riservati

#### **2.4. Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

- Svolge a campione controlli sulle attività potenzialmente a rischio di illeciti relativi ai settori di cui al presente Capitolo

diretti a verificare l'osservanza e l'adeguatezza delle regole fissate dal Modello

- propone eventuali aggiornamenti in considerazione di sopravvenute esigenze o dell'evoluzione delle tecnologie informatiche
- il verificarsi di fatti che possano rilevare in relazione agli illeciti del presente Capitolo deve essere prontamente comunicato all'OdV per le opportune determinazioni

## Capitolo 3

### REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

#### 3.1 Fattispecie di reato

Il presente capitolo della Parte speciale annovera le fattispecie di reato disciplinate dall'art. 24-ter del Decreto relative a delitti in materia di criminalità organizzata. In materia, pur operando una selezione delle fattispecie astrattamente configurabili, non è possibile escludere aprioristicamente alcuna area di attività, poiché il reato associativo potrebbe porsi in particolare con riferimento ad attività con altri Consorziati e/o insediati. Nelle aree e attività che il Consorzio ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di cui trattasi, a una prima valutazione i rischi possono essere ritenuti di tenore **modesto**, considerate le attività consortili, i rapporti con i Consorziati e gli insediati e la mancanza di precedenti rilevanti in materia.

##### a. Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)

Il reato è commesso da chiunque, in numero di tre o più persone, si associa allo scopo di commettere più delitti. La fattispecie distingue i capi, ovvero coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione da coloro che vi aderiscono con mera partecipazione, ritenendo il reato più grave a carico dei primi. Il reato è aggravato se il numero degli associati è uguale o maggiore a dieci e nel caso in cui gli associati scorrano in armi per le pubbliche vie. Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali costituiti: 1. da un vincolo associativo tendenzialmente permanente; 2. dall'indeterminatezza del programma criminoso; 3. dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima. Elemento essenziale è l'accordo associativo. L'associazione per delinquere sussiste per il solo fatto dell'esistenza di

un permanente vincolo associativo a fini criminosi, indipendentemente dalla effettiva commissione degli illeciti e dalla partecipazione agli stessi di tutti gli associati. Il dolo del delitto di associazione per delinquere è costituito dalla coscienza e volontà di compiere un atto di associazione e di contribuire attivamente con esso alla vita della stessa.

### **3.2 Aree e attività sensibili**

Fermo restando quando affermato nel paragrafo precedente, La disamina delle aree e della gamma di attività riferibili al Consorzio ha consentito di individuare aree e attività nel cui ambito potrebbe astrattamente essere commesso il reato-presupposto associativo indicato nel paragrafo che precede. Di seguito sono elencate tali attività a rischio reato:

- approvvigionamenti di beni e servizi e le prestazioni professionali
- rapporti con amministratori e soci degli enti Consorziati e insediati
- gestione degli adempimenti in materia ambientale

### **3.3 Principi e procedure di controllo**

Nello svolgimento delle attività complessive del Consorzio, i Consorziati, gli insediati, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti del Consorzio sono tenuti a osservare i principi generali fissati nel Codice etico.

In particolare:

a. È vietato:

- utilizzare modalità e strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di rilevanti somme di denaro

- tenere relazioni con enti Consorziati e insediati e soggetti agli stessi riferibili aventi a oggetto attività differenti da quelle consortili
- raggiungere accordi con Consorziati, insediati e soggetti agli stessi riferibili non regolarmente formalizzati e posti a conoscenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, all'OdV e dell'eventuale organo di controllo

b. Inoltre, il Consorzio:

- assicura la ricostruzione delle operazioni e della documentazione consortile attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi
- obbliga formalmente i propri Consorziati e gli insediati a comunicare l'eventuale emanazione di provvedimenti giudiziari, interdittive, provvedimenti ablativi a carico degli stessi rilevanti in relazione a forme di criminalità economica, ambientale e comunque organizzata

### **3.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

- All'OdV vengono prontamente trasmessi i provvedimenti emessi nei confronti dei Consorziati e degli insediati di cui al punto precedente
- all'OdV vengono prontamente segnalate condotte che possano ingenerare sospetto circa il compimento in forma associata di illeciti di qualsiasi natura
- l'OdV può chiedere chiarimenti formali ai Consorziati, agli insediati e ai suoi amministratori

## Capitolo 4

### REATI SOCIETARI

#### 4.1 Fattispecie di reato

Il presente capitolo della Parte speciale annovera le fattispecie di reato disciplinate dall'art. 25-ter del Decreto, relative a illeciti in materia societaria. Nelle aree e attività che il Consorzio ha individuato come sensibili, nell'ambito degli illeciti selezionati di seguito descritti, a una prima valutazione i rischi possono essere ritenuti di tenore **modesto**, stante la struttura e la composizione del Consorzio, il fatturato e la mancanza di finalità di lucro dello stesso.

a. False Comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)

Tale fattispecie punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

b. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, cod. civ.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo

svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. I soggetti attivi sono gli amministratori e si configura, a fini del Decreto, se la condotta ha cagionato un danno ai soci (ai sensi del comma 2).

c. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Tale disposizione punisce gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

d. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Tale disposizione sanziona gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Lo Statuto vieta la distribuzione di utili, anche in fase liquidatoria (Art. 19)

e. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

Si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altro ente o scissioni, cagionando danno ai creditori.

f. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)

Tale disposizione punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o

dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

g. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

Tale disposizione punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

## **4.2 Aree e attività sensibili**

Le fattispecie di cui al punto precedente si attagliano all'intero complesso delle dinamiche consortili rispetto agli adempimenti statutari e ai rapporti con i Soci Consorziati e con tutti i soggetti interessati dall'applicazione dei principi di trasparenza e veridicità della situazione economica e patrimoniale del Consorzio. Le aree e le attività nello specifico sono:

- redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dallo Statuto e dirette ai Consorziati, al pubblico e ai creditori
- gestione dei rapporti con eventuali organi di controllo, se nominati
- operazioni sul fondo consortile
- attività di preparazione delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, svolgimento e verbalizzazione
- liquidazione del Consorzio

## **4.3 Principi e procedure di controllo**

Nello svolgimento delle attività rilevanti in materia, gli amministratori, i Consorziati e i consulenti economico-finanziari del Consorzio sono tenuti a osservare i principi generali fissati nel Codice etico, nonché

delle disposizioni statutarie e del Regolamento interno, nonché le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

In particolare,

a. È vietato:

- predisporre e comunicare dati falsi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non veritiera della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Consorzio
- omettere di comunicare informazioni richieste dall'ordinamento riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Consorzio
- tenere condotte che ostacolano materialmente lo svolgimento delle attività di controllo in materia finanziaria, economica e patrimoniale
- porre in essere in sede assembleare atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare
- porre in essere condotte che, anche se non costituenti illeciti, siano ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali considerate

b. Inoltre, il Consorzio:

- rispetta e fa rispettare al personale coinvolto nella predisposizione dei bilanci e della documentazione in materia le norme che definiscono i principi contabili da adottare e le modalità operative per la contabilizzazione
- predispone un sistema per la trasmissione di dati e informazioni che garantisca la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che hanno inserito i dati

- predispone regole di identificazione precisa delle responsabilità con riferimento alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio sia in sede di Consiglio di Amministrazione sia in sede di Assemblea dei Consorziati
- cura con relativo scadenziario le incombenze in materia di trasmissione e deposito dei bilanci
- fornisce adeguata giustificazione documentata di modifiche apportate alla bozza di bilancio e situazione infrannuali da parte del Consiglio di Amministrazione
- osserva disposizioni aziendali che identifichino ruoli e responsabilità relativamente alla redazione, diffusione e archiviazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Consorziati
- in caso di liquidazione, predispone regole di comportamento che obblighino il liquidatore a porre in essere condotte trasparenti nelle operazioni di liquidazione, richiedendo un costante aggiornamento all'Assemblea delle pretese dei creditori del Consorzio e dell'accantonamento delle risorse a tal fine necessarie

#### **4.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

- Vengono trasmessi con regolarità all'OdV i progetti di bilancio, le situazioni infrannuali, la documentazione relativa agli stessi nonché i verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea
- viene informato dei mutamenti in ordine alla distribuzione delle quote consortili

- ha accesso a semplice richiesta a tutta la documentazione economica, contabile, finanziaria del Consorzio
- richiede chiarimenti e approfondimenti ai consulenti esterni che collaborano alla redazione dei bilanci del Consorzio e alla documentazione connessa

## Capitolo 5

### REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

#### 5.1 Fattispecie di reato

Il presente capitolo della Parte speciale annovera le fattispecie di reato disciplinate dall'art. 25-septies del Decreto, che si possono verificare a seguito della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Nelle aree e attività che il Consorzio ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di cui trattasi, a una prima valutazione i rischi possono essere ritenuti di tenore **modesto**, in virtù delle attività svolte nonché del fatto che le attività, in particolare, sono prestate da soggetti dipendenti di altro soggetto Consorziato cui è demandato il rispetto delle precauzioni di settore.

a. Omicidio colposo (art. 590, comma 3, cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto cagioni per colpa la morte di una persona.

b. Lesioni personali colpose (art. 589, comma 2, cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino involontariamente a una persona lesioni gravi o gravissime. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

## **5.2 Aree e attività sensibili**

La disamina delle aree e della gamma di attività riferibili al Consorzio ha consentito di individuare aree e attività nel cui ambito potrebbero astrattamente verificarsi i reati-presupposto indicati nel paragrafo che precede. Di seguito sono elencate tali attività a rischio reato:

- gestione e manutenzione delle strade e piazzali
- gestione e manutenzione del depuratore e della rete di acque nere
- gestione e manutenzione della rete delle acque bianche
- gestione e manutenzione della rete di illuminazione pubblica dell'Interporto
- smaltimento della neve e pulizia di strade e piazzali
- gestione e manutenzione segnaletica
- gestione e manutenzione della rete antincendio
- gestione e manutenzione aree verdi

## **5.3 Principi e procedure di controllo**

Nello svolgimento delle attività delle aree sopra enunciate, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti del Consorzio e le imprese fornitrici di lavori e servizi sono tenuti a osservare i principi generali fissati nel Codice etico.

## Nello specifico

### a. i soggetti sono tenuti a:

- svolgere esclusivamente le funzioni di propria competenza e nel rispetto rigoroso dell'incarico ricevuto
- rispettare gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 nonché le disposizioni di normativa interna in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle emanate da Ce.P.I.M. SpA
- collaborare alla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro
- predisporre e partecipare a sessioni formative e di addestramento organizzate dal Consorzio o da soggetti Consorziati sui rischi per la sicurezza e salute sul lavoro

### b. Inoltre, il Consorzio:

- aggiorna e rispetta la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- garantisce la gestione degli impianti e delle strutture sotto la responsabilità del Consorzio stesso anche mediante un processo continuo di manutenzione degli stessi
- predispone uno scadenziario per il controllo di strutture e impianti conforme alle necessità delle singole strutture e impianti
- segnala tempestivamente ai fornitori, a Ce.P.I.M. SpA, ai Consorziati e agli eventuali Insediati non Consorziati eventuali segnali ed eventi di rischio e pericolo
- obbliga tutti i fornitori al rispetto delle prescrizioni in tema di dispositivi di protezione
- predispone e fa sottoscrivere verbale di consegna lavori

- garantisce la salute del personale operante nelle reti fognarie e nell'impianto di trattamento consortile delle acque nere

#### **5.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

- Effettua controlli a campione sull'osservanza delle disposizioni in materia
- riceve immediata informazione circa fatti o condotte che possano arrecare pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei lavoratori impegnati per conto del Consorzio
- verifica la documentazione complessiva di settore

## Capitolo 6

### REATI CONTRO L' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

#### 6.1 Fattispecie di reato

Il presente capitolo della Parte speciale annovera la fattispecie di reato disciplinata dall'art. 25-decies del Decreto.

- a. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.)

La disposizione punisce chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. Nelle aree e attività che il Consorzio ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di cui trattasi, a una prima valutazione i rischi possono essere ritenuti di tenore **modesto**.

#### 6.2 Aree e attività sensibili

La disamina delle aree e della gamma di attività riferibili al Consorzio ha consentito di ricavare come tale illecito-presupposto possa iscriversi in tutte le aree e le attività proprie del Consorzio, in relazioni alle quali possono incardinarsi procedimenti di natura penale.

#### 6.3 Principi e procedure di controllo

In relazione alla fattispecie di cui si tratta i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare i principi contenuti nel Codice etico. In particolare,

a. È vietato:

- porre in essere condotte tali da integrare la fattispecie di cui si tratta
- coartare, in qualsiasi forma, la volontà di rispondere all'autorità giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni
- indurre, con qualsiasi metodo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni a rendere dichiarazioni non veritiere

b. Inoltre, il Consorzio:

- intrattiene, per il tramite del Legale Rappresentante, tutti i rapporti con gli agenti della Polizia giudiziaria in occasioni di visite, accessi, verifiche e ispezioni

#### **6.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

- L'OdV riceve immediata informativa su procedimenti aperti nei confronti del Consorzio, degli amministratori, dei collaboratori, dei consulenti, dei Consorziati e degli insediati non consorziati
- l'OdV accede a tutta la documentazione relativa ai procedimenti di cui al punto precedente
- l'OdV accede ai verbali relativi a operazioni effettuate dalla autorità giudiziaria nei confronti del Consorzio

## Capitolo 7

### REATI AMBIENTALI

#### 7.1 Fattispecie di reato

Il presente capitolo della Parte speciale annovera le fattispecie di reato disciplinate dall'art. 25-undecies del Decreto, violative delle disposizioni in materia ambientale. Nelle aree e attività che il Consorzio ha individuato come sensibili rispetto ai reati selezionati di seguito descritti, a una prima valutazione i rischi possono essere ritenuti di tenore **medio-alto**, in virtù delle strutture affidate al Consorzio, alla complessità degli adempimenti, alle problematiche verificatesi negli ultimi anni.

a. Inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.)

Sanziona chiunque determini una compromissione o un deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni del sottosuolo di dimensioni estese o considerevoli o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

b. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies)

Prevede una riduzione della pena nelle ipotesi in cui i reati di inquinamento ambientale siano commessi per colpa.

c. Sanzioni penali relative a scarichi non autorizzati (art. 137 D.lgs. 152/06)

Contempla una pluralità di ipotesi di reato che si caratterizzano per la tutela dell'ambiente con particolare riferimento a scarichi di acque industriali e, in particolare, sanziona alcune condotte relative a scarichi (in rete fognaria, nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali); condotte relative allo scarico diretto nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di acque reflue. In particolare,

sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui a effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, anche quando gli scarichi di acque reflue industriali contengono sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto 152/06. Vengono inoltre sanzionati, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza, i superamenti dei valori limite fissati nella tabella 3 in caso di scarico di acque reflue industriali, o, nel caso di scarico nel suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza. Tali sanzioni si applicano anche nei confronti del gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti.

d. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Si configura nel caso in cui sia svolta l'attività di trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero si indichino nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

## **7.2 Aree e attività sensibili**

La disamina delle aree e della gamma di attività riferibili al Consorzio ha consentito di individuare aree e attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati-presupposto indicati nel paragrafo che precede. Di seguito sono elencate tali attività a rischio reato:

- individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali
- formazione del personale coinvolto
- gestione della documentazione rilevante in materia

- gestione delle attività di raccolta, classificazione e deposito
- gestione delle attività di trasporto, recupero e smaltimento
- acquisizione di autorizzazioni
- gestione dei depuratori
- gestione delle analisi eseguite dal Consorzio e dai Consorziati
- gestione dei rapporti contrattuali con le imprese di settore individuate
- gestione dei rapporti con le imprese Consorziati in relazione agli scarichi delle stesse, in particolare in materia di nulla osta

### **7.3 Principi e procedure di controllo**

Nello svolgimento delle attività rilevanti in materia, gli Amministratori, i Consorziati, le aziende di gestione degli impianti sono tenuti a osservare i principi generali fissati nel Codice etico, nonché delle disposizioni della legislazione speciale in materia, nonché del Regolamento interno del servizio di fognatura e depurazione.

a. In particolare, il Consorzio:

- predisporre e aggiorna il Regolamento del servizio di fognatura e depurazione
- disciplina gli scarichi domestici e industriali che recapitano nelle reti fognarie
- si impegna a garantire la salute del personale operante nelle reti fognarie e nell'impianto di trattamento consortile delle acque nere
- si impegna a garantire che lo scarico dell'impianto di trattamento sia rispondente ai limiti previsti nella disciplina vigente

- vigila sulla osservanza dei divieti in materia di scarichi da parte dei Consorziati di cui all'art. 10 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione
- impone ai Consorziati il rispetto della disciplina in materia di richiesta dei nulla osta allo scarico
- impone ai Consorziati che la validità dei nulla osta allo scarico di acque industriali sia subordinato all'effettuazione di almeno tre prelievi annuali del refluo al punto di immissione nella rete consortile e successiva analisi per verificare la rispondenza dello stesso ai valori previsti dal D.lgs. 152/06
- impone ai Consorziati la consegna dei rapportini di analisi in caso di prelievi e analisi effettuate dai Consorziati presso un laboratorio di fiducia certificato Accredia
- effettua prelievi e analisi a cura di laboratorio certificato Accredia, nel caso in cui il Consorziato non si adoperi a tal fine
- può commissionare, in caso di sospetto di anomalie, prelievi e analisi di qualunque tipo
- in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del Regolamento del servizio di depurazione e fognatura può determinare la sospensione e/o la revoca del nulla osta e la segnalazione al Comune e ad ARPA

#### **7.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

- Vigila sulla corretta applicazione delle procedure aziendali in materia ambientale
- viene immediatamente informato di qualsiasi problematica inerente a violazioni dei Consorziati o a valori anomali delle analisi compiute dal Consorzio

- sottopone specifici quesiti e richieste di chiarimento alle aziende di gestione dei servizi ambientali legate contrattualmente con il Consorzio
- verifica l'esatto adempimento degli obblighi in capo ai Consorziati in materia ambientale

## Capitolo 8

### REATI TRIBUTARI

#### 8.1 Fattispecie di reato

Il presente capitolo della Parte speciale annovera le fattispecie di reato disciplinate dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, che si possono configurare in ambito tributario e fiscale. Nelle aree e attività che il Consorzio ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di cui trattasi, a una prima valutazione i rischi possono essere ritenuti di tenore **modesto**, stante il non esteso numero di fatture, la sostanziale ripetitività delle fatturazioni e la mancanza di problematiche registratesi negli anni precedenti.

- a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000)

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- b. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)

Il reato si realizza quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di

documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: i) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

c. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000)

La disposizione punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

d. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)

Il reato punisce la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire

l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

e. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

La disposizione punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. Il secondo comma punisce chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

## **8.2 Aree e attività sensibili**

La disamina delle aree e della gamma di attività riferibili al Consorzio ha consentito di individuare aree e attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati-presupposto indicati nel paragrafo che precede. Di seguito sono elencate tali attività a rischio reato:

- rapporti con i fornitori

- gestione degli acquisti
- richieste di offerte e preventivi, valutazione delle offerte
- emissione di ordini di acquisto e conclusione dei contratti
- gestione di acquisti urgenti
- selezione e conferimento di incarichi a consulenti/professionisti esterni
- fatturazione elettronica
- registrazione fatture e note di credito
- liquidazione delle fatture
- monitoraggio fatture da ricevere e in scadenza
- gestione acconti
- archiviazione della documentazione a supporto delle fatture
- gestione rapporti con professionista esterno (commercialista)
- versamento imposte dirette e indirette
- gestione rapporti con istituti bancari
- registrazione incassi e pagamenti
- riconciliazione estratti conto bancari e operazioni di cassa

### **8.3 Principi e procedure di controllo**

Nello svolgimento delle attività sensibili delle aree sopra enunciate, gli Amministratori, i collaboratori e i consulenti del Consorzio sono tenuti a osservare i principi generali fissati nel Codice etico nonché le discipline in materia tributaria e fiscale.

a. È vietato:

- emettere fatture per prestazioni mai eseguite e indicare tali fatture in sede di dichiarazione per ottenere un risparmio di imposta

- utilizzare documenti falsi con il fine di evadere l'imposta sui redditi e/o sul valore aggiunto per conseguire fraudolentemente un risparmio
- emettere fatture per operazioni inesistenti al fine di favorire Consorziati o altre società
- distruggere occultare scritture o altri libri contabili obbligatori
- porre in essere attività e operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili
- porre in essere atti simulati o fraudolenti (es. compensazioni indebite) per occultare beni, rendendoli indisponibili all'Amministrazione finanziaria

b. Inoltre, il Consorzio:

- verifica periodicamente l'andamento del budget e analizza gli scostamenti
- offre un dettaglio ai Consorziati, a semplice richiesta, di tutte le spese sostenute
- predispose uno scadenario analitico per tutti i pagamenti
- monitora le situazioni anomale nelle condizioni di pagamento accordate
- monitora incasso dei crediti con particolare riferimento alle situazioni anomale
- adotta una specifica procedura che disciplini l'archiviazione dei documenti contabili, delle scritture contabili obbligatorie e dei registri fiscali obbligatori
- prevede un sistema di backup a livello informatico, anche da parte del professionista esterno, che preveda la conservazione elettronica delle scritture contabili su supporti collocati in luoghi

fisicamente diversi o in ambienti cloud nonché adeguati livelli autorizzatori per backup e cancellazione delle registrazioni

- prevede contrattualmente le singole prestazioni richieste al professionista esterno
- prevede un periodico rendiconto dell'attività svolta dal professionista esterno

#### **8.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

- Esegue a campione controlli sulla fatturazione
- esegue a campione controlli sui crediti
- riceve immediata comunicazione di eventuali scostamenti dal budget previsto
- pone specifici quesiti e domanda rendiconto dell'attività svolta a professionista esterno
- riceve tempestivamente informativa su anomalie rilevate dal Consiglio di Amministrazione, dai Consorziati, dai consulenti e dal professionista esterno in materia fiscale e tributaria